

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Direzione Marittima di Napoli

ARGOMENTO: TARIFFE PER IL SERVIZIO DI PILOTAGGIO NEL GOLFO DI NAPOLI

IL DIRETTORE MARITTIMO

Visto l'art.91 del Codice della Navigazione;

Visti gli artt. dal 131 al 134 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

Visti i decreti ministeriali che disciplinano l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio in ciascuno dei porti serviti dalla Corporazione e, precisamente:

- 1) decreto ministeriale datato 31.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni intervenute per il porto di Napoli;
- 2) decreto ministeriale datato 02.09.1996 e successive modifiche ed integrazioni intervenute per il porto di Castellammare di Stabia;
- 3) decreto ministeriale datato 02.09.1996 e successive modifiche ed integrazioni intervenute per il porto di Torre Annunziata

Visto il decreto ministeriale datato 24.09.2015 con il quale è stata disposta, a far data dal 01.01.2016, la fusione tra le Corporazioni dei Piloti del porto di Napoli e dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata nella nuova Corporazione dei piloti del Golfo di Napoli;

Visto il Decreto Direttoriale datato 26.01.2016 con il quale è stato approvato il regolamento locale di pilotaggio per i porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata;

Visti i dispacci prot. n°3648 in data 07.02.2022 e n°3860 in data 08.02.2022 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne;

Visto il decreto di questa Direzione Marittima n. 45/2022 del 24.02.2022;

Visto il dispaccio prot. n°7660 in data 08.03.2022 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio per il porto di **Napoli** sono così determinate:

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base €. |
|---|------------------------|
| 0 - 500 | 168,54 |
| 501 - 1.000 | 199,68 |
| 1.001 - 2.000 | 256,61 |
| 2.001 - 3.500 | 305,21 |
| 3.501 - 5.000 | 370,50 |
| 5.001 - 7.000 | 496,53 |
| 7.001 - 10.000 | 611,18 |
| 10.001 - 15.000 | 778,21 |
| 15.001 - 20.000 | 955,86 |
| 20.001 - 25.000 | 1.052,28 |
| 25.001 - 30.000 | 1.119,85 |

| | |
|---|----------|
| 30.001 - 40.000 | 1.264,11 |
| Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT | 168,54 |

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente punto 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base €. |
|---|-----------------|
| 0 - 500 | 124,36 |
| 501 - 1.000 | 147,34 |
| 1.001 - 2.000 | 189,35 |
| 2.001 - 3.500 | 225,21 |
| 3.501 - 5.000 | 273,38 |
| 5.001 - 7.000 | 366,38 |
| 7.001 - 10.000 | 450,98 |
| 10.001 - 15.000 | 574,22 |
| 15.001 - 20.000 | 705,31 |
| 20.001 - 25.000 | 776,46 |
| 25.001 - 30.000 | 826,31 |
| 30.001 - 40.000 | 932,76 |
| Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT | 124,36 |

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF) :

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base €. |
|--------------------------------------|-----------------|
| 0 - 500 | 43,28 |
| 501 - 1.000 | 48,59 |
| 1.001 - 2.000 | 66,05 |

2.2 Per le navi che possono avvalersi, limitatamente alla partenza, del servizio tramite stazione VHF ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base €. |
|--------------------------------------|-----------------|
| 2.001 - 3.500 | 61,49 |
| 3.501 - 5.000 | 74,40 |
| 5.001 - 7.000 | 98,70 |
| 7.001 -10.000 | 123,00 |
| 10.001 -15.000 | 155,64 |
| 15.001 -20.000 | 205,75 |
| 20.001 -25.000 | 226,24 |
| 25.001 -30.000 | 240,68 |
| 30.001 -40.000 | 271,80 |

2.3 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 3 bis dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Tariffa base € 3,35

Qualora le stesse navi effettuino movimenti all'interno del porto, diversi dall'entrata e l'uscita, la tariffa per il servizio tramite VHF è la seguente:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base €. |
|--------------------------------------|-----------------|
| 0 - 500 | 43.27 |
| 501 - 1.000 | 48.58 |
| Oltre 1.001 | 66.04 |

2.4 Per le navi addette al servizio di bunkeraggio che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF la tariffa è di euro 215,73 mensile.

ARTICOLO 2

Le tariffe di cui all'articolo 1 si applicano per il servizio di pilotaggio delle navi in entrata, in uscita, per i movimenti all'interno del porto e per gli ancoraggi in rada.

ARTICOLO 3

Le somme dovute per il servizio di pilotaggio reso dovranno essere corrisposte alla Corporazione dei Piloti entro trenta giorni dalla data della relativa fattura decorsi i quali saranno addebitati a carico dell'utente gli interessi legali di mora.

ARTICOLO 4

Per le navi non dotate del certificato di stazza lorda (GT) la tariffa per il servizio di pilotaggio sarà commisurata al valore di stazza lorda ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato:

$GT = K1V$ (dove $V = 2,832 VLT$ e $K1 = 0,2 + 0,02 \log_{10} V$).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n.653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazza internazionale:

$GT = VE \times a$

dove

$VE = L \times B \times H$

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo pi- alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

| | VE | a |
|--------|----------------|------|
| fino a | 400 | 0,58 |
| | 1000 | 0,43 |
| | 5000 | 0,35 |
| | 10000 | 0,34 |
| | 25000 | 0,33 |
| | 50000 | 0,32 |
| | 100000 | 0,31 |
| | 150000 | 0,30 |
| | 200000 | 0,29 |
| | 250000 e oltre | 0,28 |

Per le navi traghetto, il valore della stazza lorda (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto moltiplicandolo per i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri 0,75
(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)

Traghetti merci 0,75
(Ro-Ro Cargo General Cargo, Ro-Ro Cargo Container Ships, Ro-Ro Cargo Ferries, Ro-Ro Cargo Vehicles carriers)

ARTICOLO 5

E' fatto obbligo ai Comandanti delle navi sprovviste del certificato internazionale di stazza che si avvalgono del servizio di pilotaggio, o ai raccomandatari marittimi che le rappresentano, di fornire direttamente alla Capitaneria di Porto ed alla Corporazione dei piloti, ai fini della fatturazione, i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza lorda internazionale.

ARTICOLO 6

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'articolo 1 calcolate sulla base della stazza lorda internazionale (GT).

ARTICOLO 7

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A) Per fuori orario e festivi:

- 1) Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
- 3) Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1) e 2);

Le maggiorazioni percentuali si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) Per carichi pericolosi:

- 1) Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n.1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65°C; tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili, quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n.1008 o ad esse assimilabili;

b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9.5.1968, N.1008.

C) Per prestazioni effettuate con un secondo pilota.

Qualora si rendesse necessaria la presenza di un secondo pilota per particolari situazioni meteo-marine o portuali, oppure un secondo pilota, non in addestramento, sia richiesto dal Comandante della nave su suggerimento della Corporazione, la tariffa viene aumentata del 50%.

D) Manovre senza macchina/movimenti

a) Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50 % della tariffa base di cui all'art. 1.

b) Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50 % della tariffa base di cui all'art. 1.

E) Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

ARTICOLO 8

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 132, 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel Porto di Napoli" qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

A) Se la prestazione è effettuata entro le 3 miglia fuori dal limite suddetto:

Tariffa €.

| | |
|------------------------------|-------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 39,35 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 43,41 |

B) Se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle 3 miglia dal limite suddetto:

Tariffa €.

| | |
|------------------------------|-------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 59,70 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 67,18 |

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

Tariffa €.

| | |
|------------------------------|--------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 100,42 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 111,28 |

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo superiore alle 3 ore, è dovuto un compenso uguale al 25%

della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

- 4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

Tariffa €.

| | |
|------------------------------|-------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 39,35 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 43,41 |

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi:

- 50% della tariffa base dall'avamposto Caracciolo fino alla testata del molo Flavio Gioia (inclusa);
- 75% della tariffa base dalla testata Flavio Gioia al Molo del Progresso.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

- 7) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

ARTICOLO 9

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

Tariffa €.

| | |
|------------------------------|--------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 100,42 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 111,28 |

ARTICOLO 10

I compensi di cui agli artt. 8 e 9 hanno carattere forfettario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna maggiorazione prevista dall'art.7.

ARTICOLO 11

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo 100% tariffa base di cui all'articolo 1, 1.1
dal 4° al 10° approdo 75% tariffa base di cui all'articolo 1, 1.1
dal 11° al 20° approdo 60% tariffa base di cui all'articolo 1, 1.1
oltre il 20° approdo 35% tariffa base di cui all'articolo 1, 1.1.

Alle navi traghetto passeggeri armate o noleggiate da un soggetto di cui al comma 1, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare che effettuano almeno due approdi settimanali, in considerazione che la frequenza degli approdi in questo porto si traduce in accelerazione delle operazioni di pilotaggio, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'articolo 1, 1.1.

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti tra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

Alle navi passeggeri in viaggio di crociera non rientranti nelle previsioni tariffarie di cui sopra, verrà applicata una tariffa pari al 90% della tariffa base di cui all'articolo 1, 1.1.

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art.1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

ARTICOLO 12

Le tariffe per il servizio di pilotaggio per i porti di **Castellammare di Stabia** e di **Torre Annunziata** sono così determinate:

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base €. |
|--------------------------------------|-----------------|
| 0 - 500 | 148,17 |
| 501 - 1.000 | 175,91 |
| 1.001 - 2.000 | 255,46 |
| 2.001 - 3.500 | 394,15 |
| 3.501 - 5.000 | 583,92 |

| | |
|--|----------|
| 5.001 - 7.000 | 683,91 |
| 7.001 - 10.000 | 864,19 |
| 10.001 - 15.000 | 982,44 |
| 15.001 - 20.000 | 1.112,36 |
| Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT | 126,28 |

- 1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94, verrà applicata la tariffa del precedente punto 1.1 incrementata del 20,48%.
- 1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base €. |
|--|-----------------|
| 0 - 500 | 79,52 |
| 501 - 1.000 | 94,41 |
| 1.001 - 2.000 | 137,11 |
| 2.001 - 3.500 | 211,54 |
| 3.501 - 5.000 | 313,40 |
| 5.001 - 7.000 | 367,06 |
| 7.001 - 10.000 | 463,82 |
| 10.001 - 15.000 | 527,28 |
| 15.001 - 20.000 | 597,01 |
| Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT | 67,77 |

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

- 2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base €. |
|--------------------------------------|-----------------|
| 0 - 500 | 42,33 |
| 501 - 1.000 | 48,90 |
| 1.001 - 2.000 | 70,07 |
| 2.001 - 2.500 | 76,62 |

ARTICOLO 13

Le tariffe di cui all'articolo 12 si applicano per il servizio di pilotaggio delle navi in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno dei porti.

ARTICOLO 14

Per le navi non dotate del certificato di stazza lorda (GT) la tariffa per il servizio di pilotaggio sarà commisurata al valore di stazza lorda ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato:

$GT = K1V$ (dove $V = 2,832 VLT$ e $K1 = 0,2 + 0,02 \log_{10} V$).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n.653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazza internazionale:

$GT = VE \times a$
dove

VE = L x B x H

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

| | VE | a |
|--------|----------------|------|
| fino a | 400 | 0,58 |
| | 1000 | 0,43 |
| | 5000 | 0,35 |
| | 10000 | 0,34 |
| | 25000 | 0,33 |
| | 50000 | 0,32 |
| | 100000 | 0,31 |
| | 150000 | 0,30 |
| | 200000 | 0,29 |
| | 250000 e oltre | 0,28 |

Per le navi traghetto, il valore della stazza lorda (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto moltiplicandolo per i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri
(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries) 0,75

Traghetti merci
(Ro-Ro Cargo General Cargo, Ro-Ro Cargo Container Ships, Ro-Ro Cargo Ferries, Ro-Ro Cargo Vehicles carriers) 0,75

ARTICOLO 15

E' fatto obbligo ai Comandanti delle navi sprovviste del certificato internazionale di stazza che si avvalgono del servizio di pilotaggio, o ai raccomandatari marittimi che le rappresentano, di fornire direttamente alla Capitaneria di Porto ed alla Corporazione dei piloti, ai fini della fatturazione, i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza lorda internazionale.

ARTICOLO 16

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'articolo 12 calcolate sulla base della stazza lorda internazionale (G.T.).

ARTICOLO 17

Alla tariffa base di cui al precedente articolo 12 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A) Per fuori orario e festivi:

- 1) Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
- 3) Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1) e 2);

Le maggiorazioni stesse si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) Per carichi pericolosi:

1) Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n.1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65°C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili, quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT);

2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:

a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^a classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n.1008 o ad esse assimilabili;

b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9.5.1968, N.1008.

C) Per prestazioni eseguite con un secondo pilota:

Il 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

D) Manovre senza macchina/movimenti

a) Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50 % della tariffa base di cui all'art. 12.

b) Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50 % della tariffa base di cui all'art. 12.

E) Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

ARTICOLO 18

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 132, 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel Porto di Castellammare di Stabia" qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

A) Se la prestazione è effettuata entro le 3 miglia fuori dal limite suddetto:

Tariffa €.

| | |
|------------------------------|-------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 74,75 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 82,53 |

B) Se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle 3 miglia dal limite suddetto:

Tariffa €.

- | | |
|------------------------------|--------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 108,60 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 118,46 |

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

Tariffa €.

- | | |
|------------------------------|--------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 187,61 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 201,71 |

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo superiore alle 3 ore, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

Tariffa €.

- | | |
|------------------------------|-------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 74,75 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 82,53 |

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale al 50% della tariffa base. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

6) Quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

7) Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

ARTICOLO 19

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

Tariffa €.

| | |
|-------------------------------|--------|
| - per navi da 0 a 2000 G.T. | 187,61 |
| - per navi da 2001 G.T in poi | 201,71 |

ARTICOLO 20

I compensi di cui agli artt. 18 e 19 hanno carattere forfettario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna maggiorazione prevista dall'art. 17.

ARTICOLO 21

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

| | |
|------------------------|--|
| dal 1° al 2° approdo | 100% tariffa base di cui all'articolo 12,1.1 |
| dal 3° al 10° approdo | 65% tariffa base di cui all'articolo 12,1.1 |
| dal 11° al 20° approdo | 60% tariffa base di cui all'articolo 12,1.1 |
| oltre il 20° approdo | 55% tariffa base di cui all'articolo 12,1.1. |

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 12.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

ARTICOLO 22

(termini per il pagamento e conseguenze del loro mancato rispetto)

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei Piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolative rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa, nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'articolo 11 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi e non provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, perdono il beneficio della riduzione a partire dal trimestre successivo a quello in cui scade il termine di sessanta giorni e lo riacquistano dal trimestre successivo a quello in cui avviene il pagamento.

ARTICOLO 23

Le tariffe indicate nel decreto n. 45/2022 del 24.02.2022 citato in premessa sono sostituite dal presente Decreto.

Napoli,

IL DIRETTORE MARITTIMO
A.I. (CP) Pietro G. VELLA